



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

ORDINANZA N° 09 /2012

Il Presidente dell' Autorità Portuale di Ancona:

VISTA la Legge 84/94 sulla riforma dell'ordinamento portuale che ha istituito l'Autorità Portuale e il D.M. datato 06/04/1994 con il quale è stata individuata la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Ancona;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso ed alla sicurezza, nell'utilizzo delle spiagge, con riferimento alle attività turistico - balneari ed alle attività connesse svolte sul litorale di Torrette, Palombina Nuova nel Comune di Ancona e sul litorale di Falconara, per il tratto a Sud della foce dell'Esino;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 494 recante disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n°59 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il DL.vo.31 marzo 1998, n° 112, attuativo, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI gli artt. 30, 68, 1161, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO per quanto possibile uniformarsi alle disposizioni regionali e in particolare in materia al regolamento regionale del 13 maggio 2004 n°2 : "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione Marche per finalità turistiche ricreative " e successive modoficazioni ed integrazioni,

SENTITE le Amministrazioni Comunali e le categorie interessate ;

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ambito di applicazione della presente Ordinanza è individuato in tutte le attività che si svolgono sul Demanio Marittimo, afferenti aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni mantenute allo Stato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, comma 7 dell'articolo 3 nonché articolo 104 del D. L. vo 112/98;



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

2. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento in sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale di competenza, la stagione balneare è compresa dal 1° aprile al 30 settembre stabilita con provvedimento regionale;
3. Presso ogni struttura balneare in attività deve essere operante un servizio di salvataggio, secondo i tempi stabiliti dalla Regione Marche ai sensi del vigente regolamento regionale (*) e le modalità stabilite dalla Autorità Marittima ;
4. Il periodo e gli orari di operatività del servizio di salvataggio devono essere adeguatamente resi noti con indicazioni in italiano e in inglese, mediante apposita cartellonistica all'interno dello stabilimento balneare.
5. Al di fuori dei periodi in cui è assicurato il servizio di salvataggio è consentita l'apertura degli stabilimenti balneari solo per elioterapia ed il concessionario dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un cartello ben visibile, redatto in italiano ed inglese con la seguente dicitura: **“Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio “.**
6. L'Amministrazione Comunale dovrà garantire il servizio di salvataggio sulle spiagge libere ovvero, in caso di carenza di tale servizio, è obbligato ad apporre sulle spiagge un' adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, come indicato dall' Autorità marittima competente, riportante l'indicazione che il servizio non è assicurato sulle spiagge libere.

(*) “Estratto dal Regolamento regionale Marche n°2 del 13 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”

Omissis.....

Art.2

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno

Omissis.....

Art.2 bis

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre secondo le modalità indicate dalla Autorità marittima.
2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.
3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Omissis.....



ARTICOLO 2

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare riservate alla balneazione è disciplinata con ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona ,

ARTICOLO 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale in premessa indicato **durante tutto l'anno**,

E' VIETATO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) transitare e sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
- c) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e ai natanti in genere, al di fuori delle zone consentite;
- d) depositare, distendere o manutenzionare reti da pesca o similari;
- e) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), condotti da personale munito di brevetto assistente bagnanti. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, dovranno essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori accompagnatori dovranno farsi riconoscere, indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo sistema



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia.

2. Negli stabilimenti DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

E' VIETATO:

- a) introdurre cani o altri animali, così come disposto nel precedente art. 3 let. e). Tale divieto non vige negli stabilimenti balneari appositamente attrezzati e dotati di specifica autorizzazione per l'accesso dei cani e/o altri animali ;
- b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno degli spazi appositamente attrezzati e all'uopo autorizzati dall' Autorità Portuale. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppure provvisorie, e ferme restando le autorizzazioni , i nulla -osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente;
- c) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti Autorità;
- d) tirare a secco barche o natanti in genere fuori dalle zone all'uopo preposte , previste nel titolo concessorio, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 08.30 alle ore 19.30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;
- f) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, etc.), posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- h) tuffarsi dalle scogliere, moli, strutture emerse o da altri siti.



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

ARTICOLO 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

- 1) Presso ogni struttura balneare in attività deve essere operante un servizio di salvataggio, secondo i tempi stabiliti dalla Regione Marche ai sensi del vigente regolamento regionale e le modalità stabilite dalla Autorità Marittima ;
- 2) I concessionari di tutte le strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e devono:
 - a) esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della presente Ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.
 - c) Sistemare i materiali di risulta dovranno in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dalle ditte e/o aziende incaricate del servizio dei rifiuti negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione Comunale;
 - d) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
 - e) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di mt. 5.00 dalla linea di battigia costituendo corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiore a metri 2;



- f) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.
- g) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, quando diversamente regolamentato dai piani di spiaggia e dall'atto concessorio, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt.3 tra le file o settori e mt. 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' consentito ridurre quest'ultima distanza fino a mt. 2,20 , aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza, affinché la somma delle due sia sempre di mt. 5.30. Sulle aree in concessione è consentita altresì l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che presentino strutture di sostegno solo verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con il vigente piano di spiaggia.
- h) evitare di collocare ostacoli (aste ombrelloni, imbarcazioni ect.....) deve essere collocato a distanza inferiore di 1,5 mt. dalla linea di confine della concessione.
- l) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili; fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 L. 5/02/1992 n.104 e della D.G.R 30/01/2001 n°235,

3. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

- a) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- b) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;



- c) fatto salvo quanto previsto nei piani di spiaggia già approvati dall' Autorità Portuale, i concessionari, cui dovrà essere riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, previa autorizzazione dell' Autorità Portuale qualora già non previsto nel titolo concessorio, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, di massima nelle zone retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco come ad esempio beachVolley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostre, etc.), esclusivamente su sabbia battuta o, comunque, senza costruzione di pavimentazione, assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quella adoperate per la pesca) alta almeno cinque metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco.
- d) I concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, surfs ed imbarcazioni, solo previa individuazione di apposita area interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle concessioni in vigore e delle pertinenti norme di attuazione del piano di spiaggia.
- e) i lavori di ristrutturazione autorizzati dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga da parte dell'Autorità Portuale.
- f) Nel periodo compreso fra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario. E' fatto salvo il transito previsto dal comma 2 let. e) del presente articolo.

ARTICOLO 5

LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

- A. La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati a diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, da parte dei concessionari è svolta in base alle disposizioni tecniche impartite dall'Autorità marittima competente, in ordine alla sicurezza della navigazione.
- B. I concessionari degli stabilimenti balneari possono depositare tali unità in apposite aree all'interno della concessione, in modo da assicurare l'incolumità



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

dei bagnanti e nel rispetto di eventuali disposizioni impartite dall'Autorità concedente.

ARTICOLO 6

CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari e di aree per alaggio imbarcazioni possono installare, in base alle prescrizioni e modalità indicate dalla Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Per le spiagge libere i corridoi potranno essere installati esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, sentita l'Autorità Marittima.

ARTICOLO 7

ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E LA SOSTA DI IMBARCAZIONI

In considerazione della utilizzazione delle zone destinate per l'alaggio e la sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in tali aree, nonché nei tratti di mare prospicienti, segnalati opportunamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, di cui al precedente art.6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per attività di balneazione. A cura degli interessati sarà installata all'interno dei corridoi apposita segnaletica indicante il divieto di balneazione. La movimentazione delle unità da diporto deve essere effettuata utilizzando esclusivamente apparecchiature fisse a funzionamento manuale o elettrico o apparecchiature semoventi anche a motore; **le operazioni di alaggio e varo non potranno essere effettuate dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00 di ogni giorno**, al fine di assicurare una sicura e tranquilla fruizione della spiaggia.



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

Le aree pubbliche di alaggio imbarcazioni sul litorale del Comune di Falconara sono disciplinate da apposita specifica Ordinanza dell'Autorità Portuale.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con il presente atto.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 e della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33, in virtù del combinato disposto degli artt. 158 e 159 del DL.vo 112/98 e 74 e 75 della L.R. 10/99, è il Comune, l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per i trasgressori della presente Ordinanza.
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo pretorio dei Comuni interessati all'Albo della Capitaneria di Porto e all'Albo dell'Autorità Portuale.

Ancona li, 10/05/2012

Il Presidente
(Avv. Luciano Canepa)